

DELIBERA N. 69/06/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ VOXTEL S.P.A. PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 98, COMMA 9, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 1 AGOSTO 2003 N. 259.**

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 1 febbraio 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

VISTO il Regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 294 del 19 dicembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 336/03/CONS ed il relativo allegato, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 15 ottobre 2003, contenente modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con delibera n. 425/01/CONS;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2003 n. 193;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 254/04/CSP del 10 novembre 2004 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2004 n. 295;

VISTO il verbale di accertamento del Direttore del Dipartimento Garanzie e Contenzioso, n. 13/05/TLC/DGC, notificato alla predetta società in data 19 settembre 2005 con il quale veniva accertato a carico della Voxtel S.p.A., con sede in Caserta - c.a.p. 81100- , via Appia, n. 16, la violazione dell'articolo 98, comma 9, del Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, per non aver provveduto a comunicare entro il termine del 31 marzo 2005, né successivamente nonostante nota di sollecito, quanto richiesto dall'Autorità nell'espletamento della sua funzione di vigilanza;

VISTO l'atto di contestazione del Direttore del Dipartimento Garanzie e Contenzioso, n. 13/05/TLC/DGC, notificato alla predetta società in data 19 settembre 2005, col quale si contesta alla società Voxtel S.p.A. la violazione accertata con il verbale n. 13/05/TLC/DGC e si individua nel funzionario Avv. Stefania Perlingieri il responsabile del procedimento;

VISTO che la Voxtel S.p.A. ha inviato in ritardo scritti difensivi in data 6 dicembre 2005 oltre il termine di trenta giorni previsti dall'articolo 18 della legge 689/81, con allegato copia del versamento di € 3.000,00 effettuato in data 1 dicembre 2005 per il pagamento della sanzione in misura ridotta;

CONSIDERATO che dall'istruttoria è emerso che la società Voxtel s.p.a.

1. non ha risposto alla nota del 7 marzo 2005 del Dipartimento vigilanza e controllo (pervenuta alla società in data 14 marzo 2005 come attestato da copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata in atti) con la trasmissione entro il termine del 31 marzo 2005 dell'aggiornamento della Carta dei servizi, né successivamente nonostante nota di sollecito da parte del Dipartimento Vigilanza e Controllo del 7 maggio 2005 (pervenuta alla società in data 18 maggio 2005 come attestato da avviso di ricevimento della raccomandata in atti);
2. che in data 6 dicembre 2005 ha inviato in ritardo memorie difensive dalle quali si evince che:
 - la società in oggetto riconosce la violazione accertata e contestata con gli atti in atti, anche se evidenzia che tale comportamento illegittimo è stato generato da assoluta buona fede;
 - che pertanto ha provveduto in data 1 dicembre 2005 al pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad € 3000,00 come attestato da copia del bonifico in atti.

VISTO che il versamento di € 3000,00, effettuato dalla Voxtel S.p.A. in data 1 dicembre 2005 quale pagamento in misura ridotta della sanzione, è avvenuto oltre la scadenza del termine perentorio di 60 giorni dalla notifica della contestazione indicato dall'art 18 della legge n. 689/81;

CONSIDERATO che l'inutile spirare del termine di cui all'art. 18 della legge n. 689/81 comporta la decadenza della parte del diritto al pagamento in misura ridotta, e che pertanto il versamento effettuato dalla Voxtel S.p.A. non esime l'Autorità dalla conclusione del procedimento sanzionatorio e dalla definitiva determinazione della sanzione;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dell'articolo 98, comma 9, del Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, che prevede il pagamento di una somma da € 1500,00 (millecinquecento) ad € 115.000,00 (centoquindicimila);

CONSIDERATO, che ai fini della determinazione della sanzione, si fa riferimento ai criteri previsti dall'art.11 della legge 689/81, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità dell'agente, delle condizioni economiche dell'agente;

TENUTO CONTO che, nel caso di specie:

- in merito alla gravità della sanzione, la condotta antigiuridica di Voxtel S.p.A. deve essere valutata con riferimento all'interesse tutelato dalla norma, volta a garantire l'efficienza dell'attività di vigilanza dell'Autorità;
- in relazione all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze, non risulta che la Voxtel S.p.A abbia successivamente adempiuto a quanto richiesto dall'Autorità;
- riguardo alla personalità dell'agente, la citata società ha ammesso di aver realizzato un comportamento in violazione della normativa vigente, rappresentando altresì che il mancato invio di quanto richiesto è frutto di una dimenticanza in buona fede determinata dalla ristrutturazione della compagine sociale avvenuta nel medesimo periodo;
- in ordine alle condizioni economiche e patrimoniali dell'operatore, che si tratta di una società di comunicazioni elettroniche dalle dimensioni ridotte e che opera in ambito regionale;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento;

VISTA la proposta dell'Unità organizzativa competente;

UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento;

ORDINA

Alla società Voxtel s.p.a., con sede in con sede in Caserta - c.a.p. 81100- , via Appia, n. 16, di pagare la sanzione amministrativa di € 4.500,00 (quattromila cinquecento/00), quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo

98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, diminuita in misura pari a quanto già versato a titolo di pagamento in misura ridotta;

INGIUNGE

Alla citata società di versare la predetta somma di € 1500,00 alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, a mezzo bollettino postale sul c/c n. 871012, con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 69/06/CONS”*, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità, Direzione tutela del consumatore, quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“DIT/TLC/SP”*.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 1 febbraio 2006

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

Per attestazione di conformità a quanto Deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola